



# Città di Grosseto

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 154 del 08/05/2026

**OGGETTO: PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 47/2026 PROMOSSA DA U.S. GROSSETO 1912 S.S.D. A R.L. DINANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO - AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI PER LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO SPORTIVO PRESSO L'IMPIANTO COMUNALE DI CALCIO E POLIVALENTE SITO IN VIA DEI LAGHI A ROSELLE (GR).**

Presenti alla votazione:

| Nome                             | P | A |
|----------------------------------|---|---|
| VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO | X |   |
| CECCHERINI BRUNO                 | X |   |
| MINACCI CARLA                    | X |   |
| GINANNESCHI RICCARDO             | X |   |
| MEGALE RICCARDO                  | X |   |
| AMANTE ANGELA                    |   | X |
| ROSSI FABRIZIO                   | X |   |
| AGRESTI LUCA                     | X |   |
| RUSCONI SIMONA                   | X |   |
| VANELLI ERIKA                    | X |   |

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Verbalizza il Segretario Generale Simone Cucinotta

Assessore: ROSSI FABRIZIO

Visto il "Disciplinare per il funzionamento della Giunta Comunale" approvato con delibera G.C. N 124 del 19/04/2022;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

### LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che, in data 30 aprile 2026, è stato acquisito al protocollo dell'Ente n. 0057893/2026 l'invito ad aderire alla procedura di mediazione n. 47/2026, trasmesso dall'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto, promossa da U.S. Grosseto 1912 S.S.D. a r.l., con l'assistenza degli avvocati indicati nell'atto, nei confronti del Comune di Grosseto e di Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo – Soc. Coop.va;

**RICHIAMATA** integralmente nei suoi contenuti la domanda di mediazione, avente ad oggetto la controversia relativa al contratto di concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio e polivalente sito in Via dei Laghi a Roselle, stipulato tra U.S. Grosseto 1912 S.S.D. a r.l. e il Comune di Grosseto in data 1° marzo 2018 e successivamente modificato in data 13 giugno 2018, nella quale:

- la parte istante deduce l'illegittimità della determinazione dirigenziale n. 3254 del 30 dicembre 2025, recante la revoca della concessione, nonché l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo stipulato con Banca TEMA, oggi Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo – Soc. Coop.va, asseritamente azionata con comunicazione del 15 dicembre 2025 mediante clausola risolutiva espressa ritenuta, tra l'altro, affetta da nullità;
- si dà altresì atto che la vertenza, inizialmente incardinata innanzi al TAR Toscana, R.G. n. 358/2026, è stata successivamente traspunta innanzi al Tribunale di Grosseto, R.G. n. 620/2026, a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, resa con sentenza TAR Toscana n. 485/2026, e rinvia, per una compiuta analisi del fatto e delle ragioni della pretesa, all'atto introduttivo del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Grosseto, R.G. n. 620/2026, allegato alla domanda medesima;

**DATO ATTO** che l'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto ha fissato il primo incontro per il giorno 3 giugno 2026 alle ore 10:00, presso la sede dell'Organismo, in Grosseto, Palazzo di Giustizia, Piazza Fabbrini n. 24, nominando quale mediatore l'Avv. Tania Amarugi, e che nell'invito è altresì indicato che la procedura è stata avviata in materia volontaria, con valore indicativo indeterminabile, nell'ambito delle controversie di diritto civile, contrattualistica, bancario e altre controversie di diritto amministrativo;

**CONSIDERATO** che la partecipazione alla procedura di mediazione non comporta alcun riconoscimento delle pretese avversarie, acquiescenza rispetto alle deduzioni formulate dalla parte istante, rinuncia alle difese, eccezioni e domande che il Comune ha già svolto o potrà svolgere nelle sedi competenti e risponde invece all'interesse dell'Amministrazione, perché consente di:

- presidiare sistematicamente la posizione, con riferimento ai beni ed agli interessi che vengono in rilievo, anche ulteriori rispetto allo specifico oggetto della lite;
- verificare l'eventuale praticabilità di soluzioni condivise coerenti con l'interesse pubblico;
- prevenire l'aggravamento del contenzioso ed evitare le conseguenze processuali ed economiche che l'ordinamento ricollega alla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione, anche ai sensi dell'art. 12-bis del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;

**RITENUTO** opportuno pertanto autorizzare l'adesione del Comune di Grosseto alla procedura di mediazione n. 47/2026 e individuare il soggetto legittimato a rappresentare l'Ente, munito dei necessari poteri, conferendo altresì incarico per l'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nella procedura medesima al legale già incaricato nella controversia connessa, secondo gli atti organizzativi dell'Ente e le determinazioni dirigenziali di competenza;

**DATO ATTO** che, nelle more dello svolgimento della procedura di mediazione che dovrà concludersi entro il 31 Luglio del corrente anno e senza pregiudizio per la posizione giuridica sostanziale e processuale dell'Amministrazione, permane l'esigenza di garantire la continuità dell'utilizzo di fatto dell'impianto sportivo comunale di calcio e polivalente sito in Via dei Laghi a Roselle, in quanto bene strumentale all'erogazione di un servizio pubblico locale connesso alla promozione della pratica sportiva, alla fruizione collettiva delle attività motorie, sociali e aggregative e alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva comunale;

**RICHIAMATE:**

- la nota prot. n. 10790 del 23/01/2026, con la quale il Comando di Polizia Locale del Comune di Grosseto ha trasmesso il rapporto di servizio del sopralluogo effettuato in data 20/01/2026 presso l'impianto sportivo comunale di calcio e polivalente sito in Via dei Laghi, a Roselle, per effettuare una ricognizione dello stato dei luoghi da parte dei servizi comunali competenti;
- la nota prot. n. 14877 del 02/02/2026, con la quale il Servizio Economato e Provveditorato ha trasmesso apposito inventario dei beni redatto a seguito del sopra menzionato sopralluogo;
- la nota prot. n. 17592 del 06/02/2026, con la quale il Servizio Servizi Educativi, Sport ha trasmesso ai servizi comunali interessati il verbale del secondo sopralluogo effettuato presso l'impianto sportivo, effettuato in data 05/02/2026 e resosi necessario per proseguire la ricognizione dello stato dei luoghi che non è stato possibile visionare durante il primo sopralluogo;
- la nota prot. n. 23531 del 18/02/2026, con la quale il Servizio Economato e Provveditorato ha trasmesso apposito inventario dei beni visionati durante il secondo sopralluogo;

- la nota prot. n. 28205 del 26/02/2026, con la quale il Servizio Servizi Educativi, Sport ha trasmesso ai servizi comunali interessati il verbale del terzo sopralluogo effettuato presso l'impianto sportivo in medesima data, resosi necessario per proseguire la ricognizione dello stato dei luoghi e per verificare il funzionamento dell'impianto di irrigazione e di illuminazione delle torri faro, nonché lo stato di manutenzione delle coperture delle strutture;
- la nota prot. n. 31734 del 05/03/2026, con la quale il Comando di Polizia Locale del Comune di Grosseto ha trasmesso il rapporto di servizio dell'ulteriore sopralluogo effettuato in medesima data presso l'impianto sportivo;
- la nota prot. n. 37396 del 17/03/2026, con la quale il Servizio Manutenzioni Edifici Pubblici ha trasmesso il verbale del sopralluogo effettuato in medesima data presso l'impianto sportivo per la verifica della revisione degli estintori presenti nei locali;

**RICHIAMATI**, inoltre:

- il verbale della riunione tenutasi il 30/03/2026, alla presenza dei servizi comunali interessati, nella quale si è proceduto a definire le risultanze dei sopralluoghi effettuati sopra menzionati, necessari per stabilire le condizioni definitive per il rilascio dell'impianto e la ripresa in carico dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale, e ad acquisire agli atti la relazione del Servizio Manutenzioni Edifici Pubblici relativa agli interventi da effettuare in seguito alla mancata manutenzione ordinaria del concessionario;
- la nota prot. n. 50666 del 15/04/2026, con la quale il Servizio Servizi Educativi, Sport, a seguito della ricognizione dei sopralluoghi effettuati, ha comunicato alla S.S.D. U.S. Grosseto 1912 a r.l. gli interventi che risultano necessari al fine di ripristinare lo stato dei luoghi dell'impianto sportivo a condizioni accettabili e di piena fruibilità e la relativa sommaria quantificazione economica;

**RITENUTO**, tuttavia, opportuno in tale contesto, nel rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, di salvaguardare l'interesse pubblico, individuabile nella promozione della pratica sportiva e di garantire anche a tale fine un utilizzo ordinato, controllato e compatibile dei beni, anche se il provvedimento amministrativo, che ne consentiva l'utilizzo ha perso efficacia per effetto della revoca intervenuta;

**RITENUTO**, inoltre, che il soggetto già concessionario, ferme le riserve già espresse di ordine sostanziale e processuale, in merito agli effetti del provvedimento di revoca, che continua a conservare la sua piena efficacia, può essere autorizzato a organizzare e gestire attività sportive ed attività ad esse connesse ed accessorie all'interno della struttura, a suo tempo consegnata, per la durata del procedimento di mediazione;

**VISTI**:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- lo Statuto comunale;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
  - \* in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente competente;
  - \* in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**DATO** atto che la materia 'Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali' non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, previste dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

**1) Di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) Di autorizzare**, con le riserve espresse in narrativa, l'adesione del Comune di Grosseto alla procedura di mediazione n. 47/2026 promossa da U.S. Grosseto 1912 S.S.D. a r.l. dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto;

**3) Di dare atto** che la domanda di mediazione è integralmente richiamata nei suoi contenuti;

**4) Di autorizzare**, altresì, il conferimento dell'incarico per l'assistenza, rappresentanza e difesa

dell'Amministrazione Comunale nella procedura medesima al legale già incaricato nella controversia connessa, secondo gli atti organizzativi dell'Ente e le determinazioni dirigenziali di competenza, la cui spesa risulta finanziata con le risorse di cui al Capitolo 32000 "Spese per liti ed atti in difesa delle ragioni del Comune" del Bilancio 2026-2028, Annualità 2026;

**5) Di autorizzare** il Dirigente del Settore Servizi per il Cittadino, Cultura, Turismo e Risorse Umane – Servizio Servizi Educativi, Sport a recepire le eventuali proposte, ma non a formalizzare alcun accordo transattivo o sottoscrivere verbali di conciliazione, senza che l'Amministrazione Comunale, attraverso la Giunta Comunale si sia previamente espressa;

**6) Di dare atto** che, nelle more della mediazione, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico sportivo presso l'impianto comunale di Via dei Laghi a Roselle, autorizzando, fermi restando gli effetti della revoca della concessione adottata con determinazione dirigenziale n. 3254 del 30 dicembre 2025, per il periodo di svolgimento della mediazione e comunque entro e non oltre il 31 Luglio del corrente anno, il soggetto ad oggi nella detenzione di fatto dell'impianto, onerato della sua custodia, ad organizzare e gestire attività sportive, con i relativi costi a suo carico;

**7) Di precisare** che tale autorizzazione, come gli eventuali provvedimenti del Dirigente competente, hanno carattere cautelare, saranno temporalmente definiti ed oggettivamente individuati, con carattere di strumentalità rispetto all'obiettivo finale di ottenere la piena riconsegna del bene a suo tempo ceduto in concessione, nel rispetto della legalità, della sicurezza e in generale del principio del buon andamento;

**8) Di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di prendere parte all'incontro di mediazione del 03/06/2026.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO  
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Il SEGRETARIO GENERALE  
Simone Cucinotta

(atto sottoscritto digitalmente)